



CITTA' DI RAPALLO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Riferimenti:

- Del. C.C. n. 626 del 21/9/94
- Del. C.C. n. 379 del 18/3/02
- Del. C.C. n. 493 del 18/3/03
- Del. C.C. n. 302 del 21/11/11

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

1. Gestione del servizio
2. Istituzione della tassa
3. Definizione dei rifiuti solidi urbani interni
4. Presupposto della tassa
5. Soggetti passivi
6. Soggetti responsabili della tassa
7. Locali ed aree tassabili
8. Esclusioni dalla tassa

CAPO II

COMMISURAZIONE TASSA E TARIFFE

9. Commisurazione della tassa
10. Decorrenza della tassa
11. Tassa giornaliera di smaltimento
12. Riduzioni
13. Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio
14. Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio
15. Interventi a favore di soggetti in condizioni di indigenza
16. Esenzioni
17. Copertura delle esenzioni

CAPO III

DENUNCE- ACCERTAMENTO- RISCOSSIONE- SGRAVI- CONTENZIOSO E SANZIONI

18. Denunce
19. Denuncia di variazione
20. Poteri del Comune
21. Riscossione della tassa.
22. Rimborsi e sgravi
23. Sanzioni
24. Funzionario responsabile
25. Principio dell' autotutela
26. Rinvio ad altre disposizioni
27. Norma transitoria per l'anno di prima applicazione
28. Norme finali
29. Pubblicità del regolamento
30. Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Gestione del servizio

Il Comune di Rapallo provvede, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507 del 15/11/93, al servizio di raccolta, trasporto, deposito e smaltimento dei rifiuti urbani interni derivanti dai locali e dalle aree coperte e scoperte a qualsiasi uso adibiti.

Il servizio è svolto in regime di privativa con le modalità e nelle località del territorio comunale stabilite dal regolamento del servizio di nettezza urbana di cui all' art. 8 del D.P.R. 915/82.

Art. 2 Istituzione della tassa

Per il servizio di cui all' art. 1 è istituita dal Comune di Rapallo l' apposita tassa annuale prevista dall' art. 58 del D.Lgs. 507 del 15/11/93.

La tassa sarà applicata con tariffe differenziate secondo le categorie d' uso, come risultano dal prospetto allegato al presente regolamento.

Art. 3 Definizione dei rifiuti solidi urbani interni.

I rifiuti solidi urbani sono:

- a) i rifiuti non ingombranti prodotti in locali facenti parte di fabbricati ed in aree coperte e scoperte a qualsiasi uso adibite;
- b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- c) i rifiuti speciali considerati assimilabili ai rifiuti urbani dall' art. 39 della legge comunitaria 22 febbraio 1994 n. 146 e cioè gli accessori per l' informatica e i rifiuti indicati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del

Comitato interministeriale di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915.

Art. 4 Presupposto della tassa

La tassa è dovuta per l' occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Per l' abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso dell' abitazione ed al fabbricato.

La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, fermo restando l' obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti, la tassa è dovuta nella misura sottototale in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:

sino a m. 500= 40% della tariffa ordinaria
da m. 501 a m. 2000= 30% della tariffa ordinaria
oltre m. 2000= 20% della tariffa ordinaria

Ricorrendo i presupposti per l' applicazione delle riduzioni previste nel successivo art. 12 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo al 80% della tariffa ordinaria.

Art. 5 Soggetti passivi.

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4.

Art. 6 Soggetti responsabili della tassa

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti di chi occupa, detiene o conduce locali od aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per gli alloggi affittati con mobilio o in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario.

Gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni sono assoggettati alla tassa sotto la ragione o denominazione sociale con la solidale responsabilità di coloro che usano in comune i locali e le aree oggetto della tassa.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Art. 7 Locali ed aree tassabili

Si considerano tassabili, agli effetti dell' applicazione della tassa e con la sola esclusione di cui al successivo articolo 8:

t

- a) tutti i locali principali ed accessori comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso;
- b) le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti urbani interni come pure quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali ed aree assoggettabili a tassa (esempio: giardini, posti auto scoperti, balconi aperti e terrazze scoperte, aie, ecc.)

Art. 8 Esclusioni dalla tassa

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, etc. ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili;
- c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- d) i locali adibiti a pubblico esercizio (es. alberghi etc.) in stato di accertata inattività.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale e di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
- c) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
- d) le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa sono escluse dalla tassazione se producono rifiuti assimilati agli urbani nel quantitativo superiore al limite entro il quale il Comune presta il servizio N.U., quantitativo determinato nel Regolamento per il servizio di nettezza urbana.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta del 20% fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

CAPO II COMMISURAZIONE E TARIFFE

Art. 9 Commisurazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2003, la superficie tassabile sarà misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte: in sede di prima applicazione, si procederà pertanto ad una decurtazione della superficie lorda tassata pari al 5%, fermo restando la possibilità da parte del contribuente di dimostrare, mediante produzione di perizia tecnica, l' esistenza di una diversa consistenza. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano a d un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un' attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale non deve essere dedotto alcun importo a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 10 Decorrenza della tassa

La tassa ai sensi dell' art. 64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.

L' obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l' utenza.

La cessazione nel corso dell' anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al servizio Tributi, dà diritto all' abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l' utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l' occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall' utente subentrante.

Art. 11 Tassa giornaliera di smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l' uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell' anno.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell' importo percentuale del 50 per cento.

Art. 12 Riduzioni

La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante residente: un terzo;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
- c) locali non adibiti ad abitazione, nell' ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell' anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: un terzo;
- d) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall' art. 67 punto 2 del D.Lgs. 507/93: 20%.

La richiesta di riduzione della superficie e della tariffa di cui ai commi precedenti deve essere presentata dall' interessato in sede di denuncia originaria, integrativa o di variazione ed ha effetto dall' anno successivo.

Art. 13

Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

Qualora si verifichi all' interno della zona gravata da privativa di cui al precedente art. 2 comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l' immobile di residenza o di esercizio dell' attività dell' utente, questi ha diritto –sino alla regolarizzazione del servizio- ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all' Ufficio Tributi della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

Il Responsabile dell' Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al Responsabile del Servizio Nettezza Urbana che rilascia ricevuta sull' originale.

Il Responsabile del Servizio Nettezza Urbana comunica all' Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l' intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l' hanno impedita.

Art. 14

Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l' esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all' ambiente, l' utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

L' utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio con una decurtazione del 60% della tariffa dovuta.

Art. 15

Interventi a favore di soggetti in condizioni di indigenza

Il Comune, nell' ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa ai nuclei familiari in condizioni di indigenza secondo i parametri fissati per l' erogazione dell' assistenza comunale.

Art. 16 Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione e ad uso diverso da quello del culto (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere);
- b) i locali e le aree utilizzate dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute;
- c) i locali e le aree per le quali l' esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti.
- d) fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole di coltivatori diretti.

Art. 17 Copertura delle esenzioni

A partire dal bilancio preventivo relativo all' anno 1995 è individuato nella parte "spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all' importo stimato delle esenzioni di cui al precedente art. 16.

CAPO III DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE SGRAVI – CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 18 Denunce

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell' art. 70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all' inizio dell' occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell' uso dei locali e delle aree stesse.

E' fatto obbligo all' amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l' elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree del condominio e del centro commerciale integrato. L' elenco dovrà contenere l' indirizzo degli occupanti o detentori dei locali ed aree oggetto della tassa in argomento, il nome e il cognome, i dati anagrafici ed il codice fiscale degli occupanti o detentori dei predetti immobili, nonché l' indirizzo di residenza dei medesimi se diverso da quello dei locali e/o aree occupati o detenuti.

La denuncia deve contenere:

- A) l' indicazione del codice fiscale;
- B) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza o tutti i coobbligati;
- C) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti locali;
- D) l' ubicazione la superficie dei singoli locali e delle aree e l' uso cui sono destinati;
- E) la data di inizio della conduzione e occupazione dei locali e delle aree;
- F) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

L' Ufficio Comunale rilascia la ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche nel Comune ovvero di pratiche concernenti i locali e le aree scoperte, gli Uffici Comunali sono obbligati ad invitare per iscritto, i contribuenti a provvedere alla presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, fermo restando, anche in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia da parte dei medesimi contribuenti nel termine previsto dal presente articolo.

Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 11, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50 comma 5 del decreto 507 ovvero, in mancanza di concessione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

Art. 19 **Denuncia di variazione**

La denuncia di cui all'art. 18, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con le forme e nei tempi di cui all'art. 18, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui all'art. 12.

Art. 20 **Poteri del Comune**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni ovvero dei dati acquisiti in sede di accertamento d'ufficio in ordine alla rilevazione della misura e alla destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche da soggetti terzi in base ad apposita convenzione, l'Ufficio Comunale può invitare il contribuente o gli amministratori di immobili, ad esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici. Gli inviti devono essere motivati e devono essere restituiti dal contribuente, debitamente sottoscritti, nel termine in essi indicati.

Ai fini dell'accertamento del tributo o del maggior tributo il Comune può utilizzare dati legittimamente acquisiti in ordine ad altro tributo o presso altre pubbliche amministrazioni o dalle sentenze o denunce di parte per altri reati. In tale contesto il Comune può richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche a carattere economico, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste del comune nel termine indicato nell'invito e nel questionario, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale competente, ovvero il personale dei soggetti terzi incaricati dall'ente sulla base di apposita convenzione, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa al solo fine di verificare la destinazione e la misura delle superfici. L'accesso deve essere preceduto da un avviso da comunicarsi al contribuente almeno cinque giorni prima della verifica. Il personale che esegue l'accesso deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco.

L'accesso non può essere effettuato nei casi di immunità o di segreto militare. In tale ipotesi il verbale d'accesso è sostituito da una dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione della destinazione e della superficie degli immobili, l'accertamento da parte del Comune può essere effettuato in base a presunzioni semplici purchè aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza prevista dall'art. 2729 del c.c.

Art. 21

Riscossione della tassa

A partire dall'anno d'imposta 2002, in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento della Tassa Rifiuti, sia ordinaria che a seguito di controlli d' ufficio, dovrà avvenire sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune oppure direttamente presso la tesoreria medesima.

Il Comune, al fine della massima semplificazione degli adempimenti, provvederà a curare l'invio ad ogni singolo contribuente di apposito avviso bonario con allegati i bollettini con l' importo precalcolato.

Il versamento della tassa dovrà avvenire:

- 1) se ordinaria, in due rate aventi scadenza, rispettivamente, 30 aprile e 30 settembre, oppure in unica soluzione entro il 30 settembre;
- 2) entro 60 giorni dalla notifica dell' atto, in caso di emissione da parte dell' ufficio di avviso di accertamento per omessa presentazione dichiarazione oppure di avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione.

In caso di omesso/parziale versamento della tassa l' ufficio tributi provvederà alla notifica al contribuente di sollecito di pagamento, con l' applicazione dei soli interessi moratori.

Viene altresì considerato omesso il versamento effettuato dopo il 30 settembre.

Nei confronti dei contribuenti ulteriormente morosi l' Ufficio Tributi provvederà:

- 1) all' irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della tassa dovuta, ai sensi dell' art. 13 D.Lgs. 472/97;
- 2) all' attivazione della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, nel rispetto dei termini di prescrizione fissati in anni cinque dall' art. 2948 punto 4) del codice civile: ogni spesa relativa all' attivazione della predetta procedura verrà imputata in capo al contribuente insolvente.

In caso di ricevimento, oltre la data di scadenza, dell' avviso di pagamento, nessun interesse verrà applicato nei confronti dei contribuenti che provvedano al pagamento nei 30 gg. successivi alla data di ricevimento: fa fede a tal fine il timbro postale.

Il ricorso avanti la Commissione Tributaria, ex D. Lgs. n. 546 del 31/12/92, è ammissibile nei soli confronti dell' avviso di liquidazione e dell' ingiunzione fiscale, ferma restando la possibilità da parte del contribuente di richiedere l' esercizio da parte dell' ufficio dei poteri di autotutela.

Art. 22

Rimborsi e sgravi

Le fattispecie di rimborso o di sgravio delle somme iscritte a ruolo previste dalla legge sono le seguenti:

- a) Errori: vanno prese in considerazione le diverse forme di errore, sia quindi gli errori materiali (es. errata individuazione del contribuente), che gli errori di calcolo;
- b) Duplicazione del pagamento del tributo con riguardo al medesimo presupposto;
- c) Inesistenza o eccedenza del tributo rispetto a quanto stabilito con sentenza del giudice di primo grado (Commissione tributaria provinciale ovvero Direzione regionale delle Entrate) ovvero a seguito di provvedimento di annullamento o di riforma dell' accertamento riconosciuto illegittimo dal Comune, in sede di autotutela, con l' adesione del contribuente. In tale ultima ipotesi si ha la definizione bonaria che deve comunque intervenire prima della pronuncia della sentenza di primo grado;
- d) Cessazione, nel corso dell' anno, dell' occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero presentazione tardiva della denuncia di cessazione;
- e) In ogni altro caso in cui il tributo sia riconosciuto non dovuto da parte del comune.

I tempi relativi allo sgravio o al rimborso mutano a seconda delle varie fattispecie e più precisamente:

- a) nelle prime tre fattispecie (errori, duplicazione, inesistenza o eccedenza), l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni;
- b) nella quarta fattispecie, che contempla le ipotesi previste dalla lettera d) del precedente comma, lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo è disposto dall' Ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo;
- c) nell' ipotesi residuale lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente. L' istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due anni dall' avvenuto pagamento.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto a decorrere dal semestre successivo a quello dell' eseguito pagamento.

Art. 23 Sanzioni

Per l' omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Se la denuncia è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta.

Per le violazioni concernenti la mancata esibizione di atti o documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione da €. 25 a €. 258, a seconda della gravità della violazione.

Le predette violazioni non sono tuttavia ritenute punibili quando:

- l' omissione non è determinata da colpa;
- l' omissione non arreca pregiudizio all' esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile della tassa e sul versamento del tributo.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono altresì ridotte a $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all' avviso di accertamento.

La contestazione della violazione non collegata all' ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi moratori nella misura prevista da legge, a decorrere dalla data della commessa violazione.

In sede di verifiche fiscali l' ufficio tributi può, anziché procedere all' immediata emissione di avviso di accertamento, invitare il contribuente a regolarizzare la propria posizione fiscale provvedendo al pagamento entro gg. 30.

Il pagamento entro il predetto termine, in quanto dimostrativo della buona fede del contribuente, comporterà come tale la non applicazione di sanzioni.

Art. 24 Funzionario responsabile

Al Funzionario designato dalla Giunta Comunale sono attribuiti la funzione e i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dell' art. 74 del D.Lgs. 507/93.

In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile opererà con le medesime funzioni e poteri il sostituto responsabile individuato dalla Giunta Comunale.

Il Sindaco pro-tempore con apposito atto pubblico dovrà munire il funzionario responsabile ed il suo sostituto di una procura generale alle liti per consentirgli di stare in giudizio davanti alla Commissione tributaria e all' Autorità giudiziaria per le controversie che sono connesse alle funzioni previste nel primo comma del presente articolo.

Art. 25

Principio dell' autotutela

Nell' esercizio della gestione il Funzionario può anche applicare i principi connessi all' autotutela. In tale contesto può chiedere autocertificazioni, dichiarazioni, fidejussioni, manleve e quant'altro può consentirgli di emettere atti di autorizzazione, di rimborso e simili, senza correre il rischio del danno patrimoniale per il Comune.

Art. 26

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 27

Norma transitoria per l'anno di prima applicazione.

La denuncia di iscrizione non è necessaria, come previsto dal IV comma dell' art. 79 del D.Lgs. 507/93, da parte dei contribuenti già iscritti nei ruoli della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, quando le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, ai fini dell' applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, rispetto a quelle che hanno dato origine all' iscrizione nel ruolo principale dell' anno 1994, confermandosi, col silenzio, la determinazione del tributo in atto, fatte salve le modificazioni delle tariffe deliberate o applicabili ai termini di legge e l' azione dell' Ufficio nel recupero del maggior tributo dovuto.

Ai sensi dell' art. 79 comma 2 del D.lgs. 507/93 le categorie tassabili saranno riclassificate entro il 31/10/95 , per l' applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina le richieste di riduzione della tariffa di cui al comma 3 dell' art. 12 devono essere presentate entro il 30 settembre 94 ed hanno effetto dall' anno 1995.

L' elenco di cui all' art. 63 comma 4 del D.Lgs. 507/93 deve essere presentato dall' Amministratore del condominio, per l' anno 1994, entro il 30 settembre.

Art. 28

Norme finali

Viene abrogato il vigente Regolamento Comunale per l' applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 29

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell' art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 30
Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell' art. 46 della legge 142/90, è pubblicato all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione, con effetti immediati ad eccezione delle norme previste in attuazione degli artt. 59 comma 2, secondo periodo, 63, commi 2,3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6, del D. Lgs. 507/93 che hanno decorrenza dall' 1/1/95.